

DICHIARAZIONI

Pubblicati i modelli Iva, 730, 770 e CU 2016 definitivi

di Alessandro Bonuzzi

Disponibili da ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate i modelli 2016 delle **dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica**, corredate dalle relative istruzioni.

La dichiarazione che presenta le novità più significative è quella dell'**Iva** nell'ambito della quale sono state recepite le diverse modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2015. Trattasi delle "nuove" ipotesi di *reverse charge*, delle nuove operazioni in *split payment* e dell'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d'intento per poter effettuare operazioni in regime di non imponibilità *ex articolo 8, comma 1, lettera c, DPR 633/1972*.

In tal senso, si evidenziano nel **rgo VE35** del modello Iva/2016, riservato all'indicazione delle operazioni assoggettate a *reverse charge*:

- i nuovi campi 8 e 9 relativi rispettivamente alle nuove ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, (operazioni del comparto edile e settori connessi) e lettere d-bis, d-ter e d-quater (operazioni del settore energetico) DPR 633/1972;
- il campo 2 in cui devono essere indicate le cessioni di *pallets* recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo di cui all'articolo 74, comma 7, DPR 633/1972.

Le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello "**split payment**", di cui all'articolo 17-ter DPR 633/1972, vanno indicate, invece, nel rigo **VE38**, appositamente rinominato.

Peraltro, sempre per effetto dell'introduzione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è stato rinnovato anche il quadro VX. Infatti, nel rigo **VX4**, è presente ora il campo 5 per i soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo dello *split* e che intendono richiedere a rimborso – in via prioritaria - l'eccedenza Iva detraibile derivante da tali operazioni (fino a concorrenza dell'imposta applicata sulle operazioni in questione) ai sensi del D.M. 20.2.2015; a tal fine, deve essere altresì compilato il campo 4 con l'inserimento del codice 6.

È collegata con queste novità l'introduzione nel quadro **VJ** di alcuni nuovi righi che devono compilare i soggetti che hanno effettuato acquisti in *reverse* o in *split* per indicare l'Iva dovuta per effetto di tali meccanismi.

I **fornitori degli esportatori abituali**, che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento e, conseguentemente, hanno emesso fatture di vendita senza l'applicazione dell'Iva, devono compilare il nuovo **quadro VI**. Ciò al fine di riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento

ricevute nel 2015.

Infine, si rileva che:

- al rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'applicazione del regime “Iva per cassa”;
- ai soggetti che, pur avendone i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime forfetario è riservato il nuovo rigo VO33;
- i soggetti che nel 2015 hanno iniziato l'attività applicando il regime dei minimi come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 /E/2015 devono barrare la casella del rigo VO34.